

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31 gennaio – depositata 5 marzo 2012, n. 1230

Presidente Volpe – Relatore De Nictolis

Fatto e diritto

1. Con il ricorso di primo grado, affidato a undici motivi, gli odierni appellati hanno impugnato:

- il regolamento della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI), approvato dal Consiglio Generale dell'ACI in data 19 luglio 2005;
- il regolamento elettorale per il rinnovo degli organismi di gestione della CSAI;
- lo statuto dell'ACI, negli artt. 4, 7, 8, 12, 23 e 24;
- il bando per l'indizione delle procedure elettorali pubblicato il 1 agosto 2005, per il rinnovo degli organismi di gestione della CSAI;
- la determinazione CSAI pubblicata in data 8 settembre sui criteri di continuità temporale della licenza CSAI ai fini dell'elettorato attivo e passivo;
- i provvedimenti del 23 settembre 2005 con i quali è stato disposto il differimento di talune assemblee elettive.

2. Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) adito, con ordinanza collegiale 16 novembre 2005 n. 1533, ha ritenuto «necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti eletti o nominati negli organismi di gestione della CSAI i quali, nella presente vicenda, assumono la qualifica di "controinteressati necessari"» e statuito che "in relazione all'elevato numero di tali soggetti deve disporsi l'integrazione del contraddittorio anche a mezzo di pubblici proclami".

3. Il Tar adito, poi, con la sentenza in epigrafe (Tar Lazio – Roma, sez. III-*quater*, 23 ottobre 2006 n. 10838), disattese alcune eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso, ha accolto il primo, il terzo, il quinto e sesto motivo di ricorso, e respinto le altre censure.

3.1. Ha, in sintesi, osservato il Tar che:

- al momento della trasformazione delle federazioni sportive in associazioni con personalità giuridica di diritto privato, l'art. 18 d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 ha mantenuto la "natura giuridica" pubblica dell'Automobil club d'Italia e, in sede di ulteriore riordino delle funzioni del CONI, l'art. 2 d.lgs. 8 gennaio 2004 n. 15 ha confermato la natura giuridica pubblica dell'ACI, quale federazione sportiva nazionale la cui attività poteva continuare a svolgersi "secondo la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti" e cioè sulla base del d.P.R. 8 settembre 1950 n. 818;

- a differenza delle altre federazioni sportive, l'ACI avrebbe una triplice natura:

-- di ente pubblico non economico a base federativa, in quanto riunisce tutti gli Automobile Club provinciali e zonali (a loro volta enti autonomi di carattere associativo dotati di propria personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi della l. 20 marzo 1975 n. 70) cui aderiscono i singoli soci che sono automaticamente soci anche dell'ACI (art. 42 dello Statuto). L'attività di diritto pubblico concerne principalmente la gestione del pubblico registro automobilistico e l'acquisizione dei relativi tributi in 9 regioni (ma anche attività informativa sul traffico);

-- di federazione sportiva automobilistica, che deriva all'ACI da due autonome relazioni ordinamentali. Da un lato, in relazione alla sua posizione nell'ambito dello sport automobilistico internazionale, l'ACI è autonomamente riconosciuta dalla FIA - Federation International dell'Automobile; e dall'altro, quale confederazione sportiva nazionale, ha, e deve mantenere il riconoscimento del "Coni ai sensi dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. 8 gennaio 2004 n. 15" (come del resto ricorda anche espressamente lo stesso art. 3.2 del regolamento della CSAI approvato dal Consiglio Generale dell'ACI il 5 luglio 2005);

-- di fornitore di numerosi servizi di assistenza tecnica, economica, legale, tributaria; di guida; di soccorso stradale meccanico e sanitario; e di vendita di prodotti e polizze assicurative ecc.) ai propri soci (circa un milione e novecento tessere) ed alla generalità dei consumatori;

- in considerazione delle peculiari funzioni pubbliche all'ente, la norma di salvaguardia dell'art. 2 d.lgs. 8 gennaio 2004 n. 15, confermerebbe la natura giuridica pubblica dell'ACI ai soli fini di escluderlo da tutte le disposizioni collegate con la nuova configurazione delle Federazioni Sportive come "associazioni con personalità giuridica di diritto privato", ma ciò non comporterebbe una assoluta esclusione sic et simpliciter dai principi portanti della riforma, i quali ben devono essere applicati anche all'ACI se ed in quanto siano compatibili con la particolare struttura organizzativa dell'ente. Non appaiono incompatibili in particolare l'approvazione dello statuto nelle parti che disciplinano l'attività di federazione sportiva; l'approvazione dei regolamenti interni relativamente al rispetto dei principi fondamentali, deliberazione dei criteri generali in materia di formazione dei bilanci preventivi o di effettuazione dei controlli ispettivi, ecc.). Se così non fosse l'ACI (che, quale ente non economico, è sottoposto ai fini giuridici ed amministrativi solo al controllo del Ministero per lo sviluppo economico), come Federazione sportiva, finirebbe per non essere assoggettata ad alcun controllo a livello nazionale;

- in tale quadro, mentre l'attività sportiva appare rivestire una notevole rilevanza (si pensi ai due gran premi di F1 ed alla prova del Mondiale rally) al contrario lo Statuto dell'ACI, del tutto singolarmente, riserva all'attività sportiva solo un generico richiamo alle attività di Federazione dell'ACI (art. 4 lett. d.) senza porre alcuna disciplina, nemmeno di principio;

- la peculiarità della posizione dell'ACI, quale ente pubblico "esclusivo rappresentante dell'automobilismo italiano presso la FIA" non implicherebbe né una assoluta e totale

arbitrarietà del potere di autoorganizzazione dell'ACI e né la sua estraneità all'intero universo sportivo nazionale che fa capo al CONI; ma comporterebbe invece un regime giuridico differente a seconda dell'attività espletata dall'ente;

- relativamente alla posizione dell'ACI quale Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI, e per ciò che concerne i diritti fondamentali e gli obblighi dei cittadini con tessera sportiva, la disciplina andrebbe necessariamente individuata nelle leggi nazionali che regolano lo sport e nelle direttive del CONI; invece per le regole strettamente attinenti la gestione tecnica dell'attività automobilistica, l'ACI, quale federazione sportiva, deve necessariamente attenersi alla disciplina posta dalla FIA, che solo omologhi i risultati;

- sarebbe pertanto del tutto indifferente che la FIA non abbia alcun collegamento con il CIO (in quanto lo sport automobilistico non è uno sport olimpico); anche a chi pratica lo sport automobilistico, l'ordinamento giuridico nazionale e comunitario necessariamente garantisce i diritti fondamentali a tutela dell'attività agonistica ed amatoriale;
- dato che il soggetto titolare del potere sportivo è l'ACI, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 242/1999 e successive modifiche di cui al d.lgs. n. 15/2004, sarebbe stato necessario l'aggiornamento dello Statuto dell'Automobil Club ai principi generali della predetta normativa lasciando, ad esempio, alla CSAI la sola funzione consultiva, ovvero provvedendo all'inserimento della CSAI come organo proprio titolare dei poteri dell'ACI in ambito sportivo analogamente alla FIA che distingue tra le "attività turistiche" che fanno capo al "Consiglio Mondiale dell'automobile per il turismo" e quelle di carattere sportivo che sono nell'ambito del "Consiglio Mondiale dell'automobile per lo sport";

- sarebbero pertanto illegittimi l'art. 24 dello Statuto dell'ACI e gli articoli 2, 3 e 4 del nuovo regolamento CSAI, che disciplinano in termini generici una possibilità di delega (in aggiunta alle funzioni consultive disciplinate dall'art. 23, III co.) della gestione sportiva alla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana-CSAI. La delega medesima si porrebbe in diretta violazione del principio dell'indelegabilità delle funzioni esclusive degli organi statuari ad altri organi, posto dall'art. 16 dei "Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali" approvati dal consiglio nazionale del CONI del 23 marzo 2004;

- non essendo inserite nel regolamento casistiche specifiche ma non meglio specificate ragioni "di salvaguardia dei superiori interessi sportivi" (cfr. art. 4.3), la previsione della possibilità di una revoca della delega medesima comporta una posizione di precarietà, e quindi di subordinazione, degli organi della CSAI medesima ai vertici ACI. In tal senso l'assetto complessivo della disciplina qui impugnata non è priva di ambiguità in quanto, in presenza di legittimi contrasti, la delega alla gestione potrebbe essere in ogni momento ritirata, lasciando quindi la CSAI priva di tali competenze in materia sportiva. In tal caso tutte le funzioni sarebbero poi direttamente assunte dagli organi dell'ACI nell'ambito dei quali però non è garantita assolutamente la presenza dei tesserati sportivi;

- illegittimamente né nell'assemblea, né nel consiglio generale, né nel comitato esecutivo, né negli organi direttivi della federazione sportiva ACI è garantita la presenza percentuale dei rappresentanti dei titolari delle c.d. "tessere sportive" ACI;

- le citate disposizioni statutaria e regolamentari violerebbero il principio della democraticità interna di cui all'art. 16, comma 5, d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 per cui "Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al 30% del totale dei loro componenti, di atleti e dei tecnici sportivi.... ". Analoghe prescrizioni sono del resto imposte anche dallo Statuto del Coni (cfr. artt. 6, 7, 21 di cui al D.M. 23 giugno 2004 CONI) cui le singole federazioni devono adeguarsi, che analogamente impongono la rappresentanza percentuale di atleti e tecnici nel consiglio nazionale che nomina il presidente e nella giunta nazionale ai fini del riconoscimento e della conferma delle federazioni nazionali;

- sarebbe conseguentemente illegittima anche la nomina del presidente federale dell'ACI, il quale – pur essendo statutariamente anche il presidente federale - è invece designato dall'assemblea dell'automobile club d'Italia, che non contempla affatto la partecipazione dei conduttori, dei concorrenti, dei titolari delle scuderie, dei tecnici sportivi, escludendo quindi dalla vita associativa un notevole e qualificato numero di praticanti;

- il diritto alla partecipazione dei titolari delle licenze sportive non può essere confinato nell'ambito della CSAI, ma dovrebbe essere garantito con riferimento a tutti i momenti della vita della federazione sportiva nazionale automobilistica – ACI, attraverso la quota garantita nel Consiglio Generale e nel Comitato Esecutivo;

- nell'ambito della quota del 30 % devono necessariamente essere ricomprese tutte le tessere sportive, incluse quindi anche quelle dei "tecnici" ed "istruttori";

- è fondato il quinto motivo, con cui si censura il regolamento elettorale del 19 luglio 2005, così come interpretato dalla comunicazione diffusa sul sito Internet (www.csai.aci.it) nella parte in cui specifica i requisiti che condizionano l'elettorato attivo e passivo, richiedendo la continuità dei "almeno tre (quattro in taluni casi) anni di titolarità di licenza sportiva oltre a quello nel quale si svolgono le elezioni"; una così rilevante, ed ingiustificata, limitazione dell'elettorato attivo costituisce una diretta violazione dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 242/1999 che collega l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo a coloro che " ..siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o alla disciplina sportiva interessata";

- è fondato il sesto motivo con cui si lamenta l'illegittimità del Regolamento Elettorale della CSAI, nella parte in cui prevede che, in assenza di candidature ovvero di bocciatura da parte della Commissione Elettorale Centrale, il Presidente dell'Automobil Club d'Italia possa individuare i Delegati Provinciali, che nominano i delegati regionali i quali a loro volta designano i componenti del Consiglio Nazionale che nominano il Presidente Federale; la pretesa natura residuale del potere di cooptazione dei delegati provinciali non è sufficiente a far venir meno quello che appare un diretto vulnus per il principio democratico, del quale il ricordato art. 12 dei Principi del CONI costituisce una diretta esplicazione; la designazione dall'alto dei delegati provinciali non deve

avere alcuna influenza sulle procedure elettorali, sicché in caso di delegati cooptati dal Presidente Federale questi non devono avere diritto di voto per non alterare la par condicio delle diverse componenti che concorrono per gli organi federali, presidenza compresa.

4. Ha proposto appello l'ACI.

5. Nell'ordine logico delle questioni, va anzitutto esaminata l'eccezione, sollevata dagli appellati, di sopravvenuto difetto di interesse dell'ACI.

5.1. Si assume che, dopo la sentenza di primo grado e il rigetto della domanda di sospensione della sentenza medesima, l'ACI ha provveduto a modificare il proprio statuto e i regolamenti interni, e segnatamente l'art. 24 oggetto di annullamento da parte del Tar. La modifica configura la Commissione CSAI come organo dell'ACI attributaria in proprio dell'esercizio e della gestione del potere sportivo, e non più come mero organo delegato dell'ACI.

Contro tali modifiche è stato proposto un altro ricorso al Tar, allo stato pendente.

Inoltre ulteriori modifiche allo Statuto dell'ACI sono state approvate con d.P.C.M. pubblicato in G.U.R.I. del 3 ottobre 2011.

Non vi sarebbe pertanto più l'interesse di ACI a una decisione relativa a disposizioni non più esistenti nella formulazione oggetto dell'originario ricorso al Tar.

5.2. Parte appellante ha replicato di avere ancora interesse alla decisione dell'appello, atteso che le modifiche statutarie sono avvenute in doveroso adeguamento ad una sentenza di primo grado esecutiva (perché non sospesa dal giudice di appello), ma senza acquiescenza alla stessa.

5.3. L'eccezione sollevata dagli appellati non ha pregio.

E' di chiara evidenza che le modifiche statutarie sono state disposte in doveroso adeguamento alla sentenza di primo grado, non sospesa da questo Consesso, che ha respinto la domanda cautelare, ma senza acquiescenza alla stessa, avendo l'ACI diligentemente coltivato l'appello.

Sussiste, pertanto, l'interesse dell'ACI alla decisione del presente appello, al fine di acclarare se lo statuto e le norme regolamentari, nella loro formulazione originaria, fossero o meno legittimi.

6. Passando all'esame dell'appello, nella premessa di esso si lamenta che in primo grado il contraddittorio non è stato integro.

6.1. In particolare, il Tar aveva ordinato la notifica ai contraddittori necessari (i soggetti eletti o nominati negli organismi di gestione della CSAI), anche a mezzo di pubblici proclami.

Lamenta l'appellante che la notifica sarebbe avvenuta solo mediante pubblici proclami, e nessun contraddittore si sarebbe costituito.

6.2. Il motivo è infondato.

Ai sensi dell'art. 150 c.p.c., il decreto del giudice che ordina la notifica a mezzo pubblici proclami designa "quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie".

Analogamente disponeva l'art. 14, r.d. n. 642/1907, applicabile *ratione temporis*, a tenore del quale il decreto che autorizza la notifica per pubblici proclami designa "se sia possibile, alcuni fra gli interessati ai quali la notificazione debba farsi nei modi ordinari".

L'ordinanza di primo grado nel caso di specie si è limitata a ordinare l'integrazione del contraddittorio "anche a mezzo di pubblici proclami", senza indicazione nominativa di soggetti a cui notificare individualmente, o indicazione di nominativi da enunciare in GU specificamente.

L'atto di notifica per pubblici proclami si è rigorosamente attenuto alle prescrizioni del giudice di primo grado.

Con l'atto di appello si assume che sarebbe stato comunque necessario notificare individualmente.

Secondo la giurisprudenza amministrativa come consolidata all'epoca dell'ordine di integrazione del contraddittorio e sua esecuzione (2005), e affermata dalla plenaria sin dal 1981, nella notifica a mezzo pubblici proclami i controinteressati vanno indicati nominativamente solo se ciò sia ordinato dal giudice, per cui, in difetto di prescrizione del giudice, l'omessa indicazione nominativa dei controinteressati individuabili non vizia la notifica per pubblici proclami [Cons. St., ad. plen., 23 ottobre 1981 n. 6; Cons. St., sez. V, 22 maggio 2006 n. 2990; Cons. St., sez. VI, 4 ottobre 1983 n. 703; Cons. St., sez. VI, 6 giugno 1984 n. 365; Cons. St., sez. V, 18 aprile 1984 n. 303; Cons. St., sez. VI, 7 luglio 1982 n. 330].

Una giurisprudenza successiva ai fatti di causa ha al contrario sostenuto che i controinteressati, ove individuabili, devono essere indicati nominativamente nell'atto che viene notificato per pubblici proclami; in particolare, se la notifica per pubblici proclami sia stata autorizzata dal giudice a causa dell'elevato numero dei controinteressati, e non a causa della difficoltà di identificare personalmente i controinteressati, la notifica è giuridicamente inesistente se nel sunto del ricorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sia stata omessa l'indicazione delle generalità dei controinteressati [Cons. St., sez. V, 21 giugno 2005 n. 3269; Cons. St., sez. V, 21 giugno 2005 n. 3276; Cons. St., sez. V, 13 giugno 2008 n. 2966].

Si è anche osservato che la notifica per pubblici proclami costituisce modalità eccezionale, sicché in linea generale il relativo annuncio deve contenere l'indicazione, oltre che degli estremi del ricorso, del nome del ricorrente e dell'amministrazione

intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi del gravame, dei nominativi dei controinteressati, salva l'effettiva difficoltà della loro identificazione [Cons. St., sez. VI, 24 settembre 2010 n. 7135].

Nel caso di specie non occorre prendere posizione per l'una o per l'altra tesi, perché la parte ricorrente in primo grado, nonostante il silenzio dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio sul punto, ha, nella notificazione per pubblici proclami in G.U., inserito i nominativi dei controinteressati.

Sicché il contraddittorio è stato correttamente integrato, né era stato prescritto di procedere anche a notificazioni individuali.

7. Con il primo motivo di appello si ripropone l'eccezione, articolata in primo grado, di inammissibilità dell'originario ricorso per difetto di legittimazione e interesse in capo ai ricorrenti in primo grado, nonché l'eccezione di tardività del ricorso di primo grado.

Dal ricorso di primo grado non si evincerebbe in che qualità i ricorrenti, 68 persone fisiche e la società VS Corse, hanno agito in giudizio.

Essendo stati in primo grado proposti undici motivi di gravame, e impugnati sei provvedimenti, per ogni atto e censura si sarebbero dovuti indicare legittimazione e interesse al ricorso.

Il ricorso di primo grado sarebbe inoltre tardivo, perché contesta l'art. 24 Statuto, in un testo esistente da molti anni e non oggetto di modifica.

Viene criticata la sentenza del Tar nella parte in cui ravvisa la legittimazione e l'interesse ad agire osservando che ha ricorso una società sportiva e che tra i ricorrenti vi sono piloti e tecnici di corsa, atteso che tali elementi non risulterebbero dagli atti di causa.

7.1. Va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione e interesse.

E' stato dedotto da controparte e non contestato, se non del tutto genericamente, da parte dell'ACI, che i ricorrenti in primo grado sono, oltre a una scuderia sportiva, soggetti titolari di licenze sportive rilasciate dall'ACI-CSAI, ovvero soggetti che si sono visti pretermessi dall'elettorato attivo e passivo.

7.2. Va disattesa anche l'eccezione di tardività del ricorso di primo grado.

Invero, l'interesse a contestare l'art. 24 dello Statuto dell'ACI è divenuto concreto e attuale solo dopo l'adozione del nuovo regolamento CSAI, e pertanto è stato corretto e tempestivo impugnare detto art. 24, quale atto presupposto, unitamente al regolamento CSAI.

8. Con il secondo motivo di appello (da pag. 19 a pag. 41 dell'atto di appello), si assume che:

- l'ACI è un ente pubblico;
- il potere sportivo automobilistico dell'ACI in Italia non deriva dal CONI ma dalla FIA, perché lo sport automobilistico non è una disciplina olimpica;
- il CONI ha riconosciuto come federazione sportiva l'ACI, tuttavia l'ACI farebbe riferimento al CONI solo per una parte della sua attività; andrebbero escluse dalla sottoposizione ai poteri di controllo e vigilanza del CONI tutte le funzioni pubbliche che la legge delega all'ACI per attività non sportive (p.es. tenuta del pubblico registro automobilistico e esazione di tasse automobilistiche); andrebbero escluse anche le attività sportive automobilistiche facenti capo, al livello internazionale, alla FIA, atteso che il potere di riconoscimento del CONI avverrebbe ai fini della partecipazione ai giochi olimpici;
- le attività sportive automobilistiche sono regolate e organizzate sul territorio nazionale in virtù di un rapporto esclusivo e diretto tra ACI e FIA, a cui sono estranei sia il CONI che il CIO (a cui la FIA non è riconducibile) (d.P.R. n. 881/1950);
- l'inserimento dell'ACI tra le federazioni sportive aderenti al CONI si spiegherebbe come residuo storico di epoca anteriore alla Costituzione repubblicana, in cui si tentò di fare del CONI il monopolista dello sport italiano; avuto riguardo alla prassi ultradecennale dei rapporti tra CONI e ACI, l'ACI sarebbe stato sottoposto ai poteri di direttiva e controllo del CONI solo per i profili generali e non per la disciplina concreta dell'agonismo automobilistico;
- la riforma del CONI, operata con il d.lgs. n. 242/1999, avrebbe confermato l'assetto preesistente, sia in ordine al carattere speciale della federazione sportiva automobilistica e alla disciplina derogatoria cui è sottoposto l'ACI, sia in ordine alla esclusione dello sport automobilistico dalla sfera di interessi istituzionali del CONI; così si spiegherebbe la portata dell'art. 18, comma 6, d.lgs. n. 242/1999, a tenore del quale "nulla è innovato quanto alla natura giuridica" dell'ACI;
- inoltre, a chiarimento dei dubbi esegetici posti dall'appena citato art. 18, comma 6, il sopravvenuto art. 2 d.lgs. n. 15/2004, ha chiarito che non è innovata la natura giuridica pubblica dell'ACI che continua a svolgere i compiti di federazione sportiva secondo il proprio ordinamento; con ciò, si sarebbe inteso sottrarre l'ACI alla disciplina dettata per le federazioni sportive quali associazioni di diritto privato.

9. Il mezzo è parzialmente fondato, nei limiti in cui si dirà.

9.1. Al momento della trasformazione delle federazioni sportive in associazioni con personalità giuridica di diritto privato, l'art. 18 d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 ha mantenuto la "natura giuridica" pubblica dell'Automobil club d'Italia e, in sede di ulteriore riordino delle funzioni del CONI, l'art. 2 d.lgs. 8 gennaio 2004 n. 15 ha confermato la natura giuridica pubblica dell'ACI, quale federazione sportiva nazionale, con l'aggiunta, dirimente, che l'attività di federazione sportiva dell'ACI continuava a svolgersi "secondo i rispettivi ordinamenti" e cioè sulla base del d.P.R. 8 settembre 1950 n. 818.

L'ACI, ente pubblico non economico a base federativa, oltre a svolgere attività di diritto pubblico, è una federazione sportiva automobilistica.

Sotto tale profilo, come rilevato dal Tar, ha una relazione con la FIA, e una distinta relazione con il CONI, che, per quanto storicamente risalente, non è venuta meno con la recente riforma del CONI ad opera del d.lgs. n. 242/1999 e del d.lgs. n. 15/2004, ma è stata tuttavia mantenuta in base alla disciplina previgente.

Infatti le disposizioni di salvaguardia recate, rispettivamente, dall'art. 18 d.lgs. n. 242/1999 e dall'art. 2 d.lgs. n. 15/2004, confermano la natura giuridica pubblica dell'ACI, ma stabiliscono che essa svolge la propria attività di federazione sportiva nazionale secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento.

Con ciò, l'ACI è esclusa dalla disciplina dettata per le federazioni sportive come associazioni di diritto privato, ivi comprese le nuove regole dettate per gli statuti dall'art. 16 d.lgs. n. 242/1999.

Si tratta infatti di regole dettate per statuti di associazioni di diritto privato, e che sono inapplicabili all'ACI per il quale la salvezza della natura giuridica pubblica e del precedente ordinamento, lascia ferme anche le regole previgenti in materia statutaria.

9.2. Il che non toglie che per le attività dell'ACI, come federazione sportiva, debbano essere rispettati i principi statutari che si desumono dall'art. 16 d.lgs. n. 242/1999 quanto a:

- rispetto del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;

- presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate.

9.3. Tali principi devono tuttavia essere rispettati non con riguardo all'ACI nel suo complesso, che è ente pubblico, ma con riguardo all'organo che, in seno all'ACI, svolga le funzioni di federazione sportiva.

Se si imponesse il rispetto di tali principi con riguardo all'ACI nel suo complesso, si arriverebbe al paradossale risultato che tecnici e sportivi automobilistici parteciperebbero all'ACI e vi sarebbero rappresentati non solo in relazione alle attività di Federazione sportiva, ma anche con riguardo alle altre funzioni pubbliche e private dell'ACI che esulano dall'ordinamento sportivo delle corse automobilistiche.

9.4. Pertanto, il rispetto dei principi degli statuti delle federazioni sportive impone:

- di prevedere CSAI come organo dell'ACI e non mero delegato, organo che agisce nel rispetto del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;

- di stabilire che negli organismi direttivi nazionali di CSAI sia garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate.

9.5. Il principio di democrazia deve inoltre essere esteso alla scelta, mediante elezione e non mediante nomina diretta, del presidente di CSAI.

9.6. La sentenza merita pertanto riforma laddove applica detti principi a tutti gli organi dell'ACI e non alla sola CSAI (assemblea, consiglio generale, comitato esecutivo, organi direttivi della federazione sportiva ACI).

9.7. La sentenza merita riforma anche laddove statuisce che è conseguentemente illegittima anche la nomina del presidente federale dell'ACI, il quale – pur essendo statutariamente anche il presidente federale - è invece designato dall'assemblea dell'automobile club d'Italia, che non contempla affatto la partecipazione dei conduttori, dei concorrenti, dei titolari delle scuderie, dei tecnici sportivi, escludendo quindi dalla vita associativa un notevole e qualificato numero di praticanti; e nella parte in cui afferma che il diritto alla partecipazione dei titolari delle licenze sportive non può essere confinato nell'ambito della CSAI.

Come già osservato, “i principi” di cui al citato art. 16 d.lgs. n. 242/1999 vanno recepiti solo per CSAI, quale articolazione di ACI per le funzioni di federazione sportiva, e non per l'ACI nel suo complesso.

10. Con il terzo motivo di appello (da pag. 42 a pag. 47 dell'atto di appello) si contesta il capo di sentenza secondo cui la delega conferita da ACI a CSAI per l'esercizio del potere sportivo sarebbe precaria.

Si osserva che CSAI è comunque una commissione interna all'ACI, e che l'ACI resta titolare e responsabile dell'esercizio del potere sportivo.

Il nuovo regolamento CSAI avrebbe proprio inteso garantire, in seno a CSAI, il rispetto dei principi di cui all'art. 16 d.lgs. n. 242/1999.

10.1. Il mezzo è infondato.

Ciò che si stigmatizza è che CSAI non è configurato come organo dell'ACI attributario in via diretta del potere, ma come Commissione delegata dall'ACI, in virtù di una delega revocabile.

Pertanto, è nello statuto dell'ACI, e non nel regolamento di CSAI, che va configurata la Commissione CSAI come organo di ACI, permanentemente titolare del potere sportivo.

11. Con il quarto motivo di appello (da pag. 47 a pag. 52) si contesta il capo di sentenza nella parte in cui stigmatizza che i tecnici non concorrono con gli atleti nella quota del 30%.

Si lamenta che i tecnici, nello sport automobilistico, sarebbero una figura inesistente o marginale.

11.1. La censura va disattesa.

L'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 242/1999 include nel 30% sia tecnici che atleti; per ACI la previsione va riferita, per quanto sopra esposto, agli organi di CSAI.

12. Sempre con il quarto motivo, si contesta il capo di sentenza che ha accolto il quinto motivo del ricorso di primo grado, in tema di continuità della titolarità della licenza sportiva per l'elettorato attivo e passivo.

Si assume che la previsione di un maggior periodo rispetto all'art. 16 citato si giustificerebbe per le caratteristiche di pericolosità e di preparazione tecnica dello sport automobilistico.

12.1. La censura è parzialmente fondata, in quanto l'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 242/1999, nel disporre che "Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate", si riferisce ad un requisito di durata minima del tesseramento, e non esclude che siano fissati requisiti più rigorosi.

Tanto, tuttavia, vale per l'elettorato passivo, e non giustifica restrizioni per l'elettorato attivo.

13. Sempre con il quarto motivo di appello, si contesta l'accoglimento del sesto motivo del ricorso di primo grado.

La regola di cooptazione avrebbe portata residuale per casi estremi, essendo la regola l'elezione dalla base, e la nomina presidenziale solo l'eccezione, per evitare vuoti e carenze di rappresentatività locali.

13.1. La censura merita accoglimento atteso che il meccanismo è puramente residuale e risponde a criteri di efficienza e continuità, senza recare un effettivo vulnus al principio di democrazia.

14. In conclusione, l'appello va accolto in parte, nei sensi sopra esposti, rimanendo annullati l'art. 24 dello Statuto, e gli articoli del regolamento già annullati dal Tar, ma

con motivazione parzialmente diversa e conseguenti diversa portata prescrittiva ai fini della successiva ottemperanza.

15. La complessità e novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.